

FONDO VENTIDUE
FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO
Iscritto n. 1428 all'Albo Covip dei Fondi Pensione



DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del
9 maggio 2023

Versione del documento

Versione	3.0
Stato	Approvato
Data pubblicazione	09/05/2023
Data ultimo aggiornamento	09/05/2023
Approvato da	Consiglio di Amministrazione

Storia delle modifiche del documento

Versione	Data	Descrizione modifiche
1.0	23/06/2021	Prima stesura in seguito alla pubblicazione delle Direttive COVIP del 29 luglio 2020 in merito alle modifiche ed integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.
2.0	03/05/2022	Aggiornamento annuale del documento, ad un anno dalla data di prima approvazione ed unitamente alla pubblicazione del Bilancio.
3.0	09/05/2023	Aggiornamento annuale del documento, unitamente alla pubblicazione del Bilancio.

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	5
2.1 Funzioni e attività esternalizzate	12
2.2 Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento.....	12
3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	15
4 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI	16
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE	18

1. PREMESSA

Il presente Documento, in linea con quanto stabilito dall'art. 4-*bis* del D.lgs. 252/2005, come da ultimo modificato sulla base della c.d. Direttiva "IORP II" e dettagliato nelle Direttive generali della COVIP emanate il 29 luglio 2020, è stato redatto al fine di rappresentare il sistema di governo del Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero (di seguito anche "Fondo").

La suddetta normativa prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema efficace di governo che assicuri una sana e prudente gestione della loro attività e che le procedure interne del Fondo, definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il Fondo evitando sovrapposizioni. La predetta normativa prevede altresì che il sistema di governo adottato dal Fondo debba assicurare l'ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le relative misure correttive. Il sistema di governo deve inoltre risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 2, del D.lgs. 252/2005, il sistema viene disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Per rispondere alle summenzionate esigenze normative, il Fondo si dota di un sistema efficace di governo, basato su una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, che mira ad assicurare una sana e prudente gestione ed una chiara attribuzione ed un'appropriata separazione delle responsabilità, nonché un'efficace trasmissione delle informazioni.

Il presente "Documento sul Sistema di Governo" ha per oggetto:

- ✓ l'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- ✓ una descrizione sintetica del sistema di controllo interno;
- ✓ una rappresentazione del sistema di gestione dei rischi;
- ✓ le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del Fondo sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture coinvolti nel processo di investimento.

Il presente Documento è posto con cadenza almeno annuale all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'approvazione del bilancio d'esercizio ed è soggetto a pubblicazione sul sito internet– area pubblica del Fondo unitamente a quest'ultimo.

Nel testo saranno riportate le seguenti abbreviazioni:

- CDA: Consiglio di Amministrazione;
- DG: Direttore Generale;
- SCI: Sistema dei Controlli Interni;
- FGR: Funzione di Gestione dei Rischi;
- FRI: Funzione di Revisione Interna.

2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è formata da 24 componenti, dei quali 12 in rappresentanza dei Soci e 12 in rappresentanza della Società. I Delegati restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- approva il bilancio;
- elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alla revoca dei medesimi;
- elegge i componenti il Collegio Sindacale;
- su indicazione del Consiglio di Amministrazione, a inizio mandato e per la durata del mandato, approva il compenso dei membri del Collegio Sindacale e quello, eventuale, degli Amministratori;
- delibera le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei membri del Collegio sindacale;
- delibera l'entità delle entrate e spese di gestione di cui al comma 1 dell'art. 7 dello statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale proposte dal Consiglio di amministrazione;
- scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei

liquidatori.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 8 componenti di cui eletti dall'Assemblea metà in rappresentanza dei Soci e metà della Società. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio, ma comunque iscritto al Fondo. La carica di Presidente spetta, ad un rappresentante dei Soci, quella di Vice Presidente ad uno della Società. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra i non associati.

Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e situazioni impeditive, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei requisiti o il sopravvenire delle summenzionate situazioni comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto del Fondo. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea. Il Consiglio ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, tra i propri componenti rappresentanti dei Soci e quelli della Società. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal consigliere anagraficamente più anziano.

Il Presidente del Fondo:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Delegati;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- trasmette alla COVIP qualsiasi variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota in cui sono illustrate le modifiche apportate.

Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è costituito da 2 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui uno in rappresentanza dei Soci ed uno della Società; gli stessi possono essere scelti anche tra i non

eletti e tra i non associati.

Il Presidente del Collegio è il componente designato dalla Società.

Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di situazioni impeditive, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente.

La perdita dei requisiti o il sopravvenire delle summenzionate situazioni comportano la decadenza dall'incarico.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e deve trovarsi in assenza di situazioni di incompatibilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Al Direttore Generale sono assegnate le seguenti funzioni:

- curare l'efficiente gestione dell'attività corrente, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- realizzare l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione;
- supportare l'Organo di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento;
- segnalare alla COVIP le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione.

Funzione Finanza

La responsabilità della Funzione Finanza, in considerazione delle caratteristiche del Fondo, è stata attribuita al Direttore Generale che risulta in possesso, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012, di una preparazione professionale, di un livello di conoscenze e di un'esperienza adeguata alle mansioni affidate.

In particolare, spetta alla Funzione Finanza:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;

- supportare lo svolgimento dell'attività istruttoria per la selezione dei gestori del patrimonio, sottoponendo all'Organo di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione delle risorse, esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce report periodici indirizzati agli Organi di Amministrazione e Controllo circa la situazione del comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. A fronte di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivati dall'attività di investimento o in caso di possibili futuri superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo;
- controllare l'attuazione delle strategie e valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione. Produce una documentazione completa dei controlli svolti che viene conservata negli archivi del Fondo per dieci anni, in modo da poter ricostruire gli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate;
- formulare proposte all'Organo di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione, sottoponendole all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Funzione di Gestione del Rischio

In conformità alle prescrizioni delle Direttive generali emanate dalla COVIP, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della dimensione e natura del Fondo, nonché la portata e la complessità delle attività da svolgere per questo, ha disposto l'affidamento della FGR ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere incaricato deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e della preparazione professionale, del livello di conoscenze e di un'esperienza adeguata allo svolgimento del suddetto incarico, nonché trovarsi in assenza di situazioni di incompatibilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Consigliere non deve risultare delegato allo svolgimento di attività che possano prefigurare una potenziale situazione di conflitto di interesse in relazione alla titolarità della FGR.

In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio:

- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione e all'attuazione nel

tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio individua i rischi afferenti alle seguenti aree, che possono concretamente verificarsi nel Fondo pensione e nelle imprese a cui sono esternalizzati i relativi compiti:

- a. gestione delle attività e passività;
 - b. investimenti;
 - c. gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
 - d. gestione dei rischi operativi;
 - e. gestione dei rischi correlati alle riserve;
 - f. assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
 - g. rischi ambientali, sociali, di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione;
- concorre alla definizione della politica di gestione del rischio, nonché del sistema di controllo del rischio sulla gestione finanziaria, valuta l'efficacia del sistema di gestione del rischio nel suo complesso ed è destinatario di tutti i flussi informativi che riguardano i rischi reputati rilevanti;
 - predispone il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

La FGR, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore Generale e con le unità direzionali e operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

La FGR riporta al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello complessivo di Fondo e all'interno di ogni processo individuato.

Nei casi individuati all'art. 5-*bis*, comma 5, del D.lgs. 252/2005, ove l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio è obbligato ad effettuare un'apposita comunicazione alla COVIP; l'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-*quater* del D.lgs. 252/2005.

Funzione di Revisione Interna

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare al Collegio dei Sindaci del Fondo le attività poste in capo alla FRI, con l'obiettivo di garantire l'autonomia, l'indipendenza e l'obiettività di giudizio nello svolgimento delle attività di controllo, tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo.

In proposito, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Consiglio di Amministrazione valuta in capo ai Sindaci il possesso della specifica preparazione professionale, del livello di conoscenza e di esperienza adeguate allo svolgimento del suddetto incarico, oltre che dei requisiti di onorabilità, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il Collegio svolge le attività previste dai Piani di attività (annuali o pluriennali) approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo avendo come principali ambiti di controllo quelli indicati dal D.lgs. 252/2005:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ovvero la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che saranno acquisiti dal Fondo.

Nell'ambito dello svolgimento della Funzione di Revisione Interna e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il Collegio svolge le seguenti attività:

- a) effettua osservazioni o valutazioni in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati nel Sistema di Controllo Interno, formula suggerimenti per il potenziamento dell'efficacia dello stesso ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità;
- b) formula raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione rispetto ad eventuali anomalie riscontrate nell'operatività del Fondo e nel funzionamento dei controlli interni, nonché dà opportuna informativa allo stesso circa l'avvenuta rimozione delle citate anomalie (c.d. *follow-up*);

- c) riferisce al Consiglio di Amministrazione circa le analisi compiute, nonché gli esiti delle stesse di cui alle lettere a) e b) del presente punto elenco tramite apposita relazione, secondo le modalità e la periodicità definite nella Politica di revisione interna;
- d) comunica le informazioni riportate nella relazione sub c) al Direttore Generale;
- e) riferisce al responsabile e/o referente dell'attività operativa oggetto del controllo le risultanze della specifica area oggetto di revisione;
- f) segnala con urgenza al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale le situazioni di particolare gravità accertate;
- g) fornisce le proprie evidenze e valutazioni al Consiglio di Amministrazione in relazione a richieste di chiarimenti provenienti dalla COVIP ed inerenti ai profili di competenza della Funzione di Revisione interna stessa;
- h) su richiesta del Fondo, supporta le strutture organizzative formulando dei suggerimenti circa l'attività di sviluppo di nuove procedure o di reingegnerizzazione di quelle esistenti finalizzate a migliorare il sistema dei controlli interni;
- i) nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5 del D.lgs. 252/2005, la FRI è obbligata ad effettuare un'apposita segnalazione alla COVIP, la cui omissione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-*quater* del D.lgs. 252/2005.


La FRI, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore Generale e con le unità direzionali e operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari. La FRI riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Struttura operativa

Il Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero non dispone di una struttura operativa propria avvalendosi per lo svolgimento delle attività operative, direzionali e di compliance, del supporto di una società specializzata, dotata delle competenze necessarie e di una comprovata esperienza nella gestione dei fondi pensione.

Il Fondo si avvale altresì del supporto di un Service amministrativo specializzato, per la gestione delle attività amministrative, contabili e fiscali.

Organigramma



2.1 Funzioni e attività esternalizzate

Il Fondo, ai sensi dell'art. 5-*septies* del D.lgs. 252/2005, ha deciso di affidare a soggetti esterni le seguenti attività:

- la gestione amministrativa e contabile;
- la gestione operativa, direzionale e di *compliance*.

Non costituiscono esternalizzazione l'incarico di gestione delle prestazioni in forma di rendita, di gestione delle risorse del Fondo, affidati a primarie Compagnie di Assicurazione, e di Data Protection Officer, di cui è titolare un professionista specializzato.

2.2 Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

Il processo di investimento del Fondo Pensione si struttura in quattro fasi, di seguito sintetizzate:

- definizione delle strategie di investimento, in linea con la normativa di riferimento e con le previsioni contenute nello Statuto del Fondo;
- attuazione operativa delle strategie di investimento, che si realizza con l'implementazione delle scelte tattiche da parte del gestore delegato;

- monitoraggio periodico degli investimenti, nell'ambito del quale è verificata la coerenza degli stessi rispetto ai limiti di Statuto e ai vincoli assegnati alle *asset class*;
- verifica, con cadenza almeno triennale, della rispondenza degli obiettivi e dei criteri della politica di investimento rispetto alle caratteristiche degli iscritti.

Il Fondo ha sottoscritto apposite convenzioni di gestione delle risorse -in vigore fino al 31.12.2024– con la compagnia Zurich Investments Life S.p.A..

La gestione delle risorse, in particolare, avviene attraverso polizze di capitalizzazione (ramo V) aventi come sottostanti due gestioni separate:

- Zurich Style, nella quale sono investite parte delle riserve pregresse del Fondo provenienti dal precedente gestore assicurativo Società Cattolica di Assicurazione e non alimentate da ulteriori flussi contributivi (polizza n. 1195154). Detta gestione separata, a partire dal 1° dicembre 2022, è stata oggetto di un'operazione di cessione da parte di Zurich Investments Life S.p.A. a Gamalife - Companhia de Seguros de Vida S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia;
- Zurich Trend di Zurich Investments Life S.p.A., in cui confluiscono i flussi contributivi a partire dal mese di settembre 2017 (polizza n. 1193380).

I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Funzione Finanza (affidata al Direttore Generale);
- Collegio Sindacale.

Di seguito si riportano, per ciascuno dei suddetti organi/funzioni, i ruoli e le competenze in relazione al processo di investimento.

Il CDA:

- definisce e adotta una politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine, esamina i rapporti sulla gestione e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza adottando le relative determinazioni, nel rispetto dei vincoli imposti dalle Fonti istitutive e quindi dallo Statuto;

- delibera in merito alla gestione del Fondo (cfr. art. 20, comma 2, lettera i. dello Statuto del Fondo);
- revisiona periodicamente e modifica, se necessario, la politica di investimento;
- esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni, sempreché non siano in contrasto con i vincoli imposti dalle Fonti istitutive e dallo Statuto;
- approva le procedure interne di controllo della gestione, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza.

Alla Funzione Finanza spetta:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- supportare lo svolgimento dell'attività istruttoria per la selezione dei gestori del patrimonio, sottoponendo all'Organo di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione delle risorse, esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce report periodici indirizzati agli Organi di Amministrazione e Controllo circa la situazione del comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. A fronte di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivati dall'attività di investimento o in caso di possibili futuri superamenti delle soglie di rischio, predispone una relazione a carattere straordinario da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo;
- controllare l'attuazione delle strategie e valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione. Produce una documentazione completa dei controlli svolti che viene conservata negli archivi del Fondo per dieci anni, in modo da poter ricostruire gli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate;
- formulare proposte all'Organo di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione, sottoponendole all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Nell'ambito delle funzioni assegnate al Collegio Sindacale, rientra l'attività di controllo sui soggetti coinvolti nel processo di gestione degli investimenti.

3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno (di seguito, per brevità, anche S.C.I.) adottato dal Fondo prevede attività di controllo diffuse in ogni settore, ed è finalizzato in particolare a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione affinché vengano attivati tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Esso si articola in procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del Fondo, che complessivamente assicurino la verifica di conformità dell'attività di questo rispetto alla normativa nazionale, primaria e secondaria, e dell'Unione europea, nonché la rispondenza a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle procedure operative del Fondo pensione.

Sul versante del rischio, i presidi relativi al sistema del controllo interno coprono ogni tipologia di rischio individuata dal Fondo.

Il S.C.I. è articolato in controlli di primo, secondo e terzo livello, in modo da agire su tutti i processi operativi e trasversali di cui è composta l'attività del Fondo:

- **1° livello:** controlli di linea. Sono controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture operative (ad esempio controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative e, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Le unità organizzative responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente, oltre che al Direttore Generale del Fondo, alle Funzioni di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi) e terzo livello (Funzione di Revisione Interna) i rischi insiti nei processi operativi ed i fenomeni critici da tenere sotto osservazione, nonché a suggerire eventuali ulteriori presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo di presidiare i rischi. L'attività di controllo svolta e gli interventi effettuati sono adeguatamente documentati e conservati;
- **2° livello:** controlli sui rischi e sulla conformità. Essi hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. Secondo le indicazioni della COVIP riportate nelle "Direttive generali" del 29 luglio 2020, in considerazione delle contenute dimensioni

del Fondo e della ridotta complessità del suo assetto organizzativo, i controlli di secondo livello sono previsti in via prevalente per le aree o attività per le quali viene rilevata una maggiore esposizione ai rischi. I controlli di II livello sono principalmente in capo alla Funzione di Gestione del Rischio (si rinvia al § 2. “ORGANIZZAZIONE DEL FONDO – Funzione di Gestione del Rischio” per i dettagli in merito alle attività dalla stessa svolte);

- **3° livello:** attività di revisione interna. L’attività di Revisione Interna è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.

Le verifiche circa l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno – sia in termini di disegno che di funzionamento - sono propri della Funzione di Revisione Interna.

Infine, è proprio del Collegio dei Sindaci il «controllo di sistema», di alta sorveglianza, legato all’osservanza della normativa e dello Statuto e al rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

4 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

L’art. 5-ter del D.lgs. 252/2005 prevede che i fondi pensione si dotino di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Il processo di gestione dei rischi permette di identificare, valutare e gestire i rischi in modo continuativo, tenendo in debito conto le variazioni intervenute nella natura e complessità dell’attività del Fondo e nel contesto di mercato.

Il processo di gestione dei rischi del Fondo prevede le seguenti fasi:

- 1) **Identificazione e definizione dei rischi:** consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un’adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
- 2) **Misurazione dei rischi:** consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) **Gestione e controllo dei rischi:** consiste nelle attività che comportano l’assunzione di un nuovo

rischio e/o la gestione di un rischio esistente;

- 4) **Reporting dei rischi e segnalazioni:** consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

Per adeguarsi alla richiamata normativa, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione dei rischi ed approvato la Politica di gestione dei rischi (PGR).

Il sistema di gestione dei rischi formalizzato dal Fondo, in particolare, individua:

- il sistema dei processi e delle procedure adottato per l'individuazione e la gestione dei rischi;
- il ruolo della Funzione di Gestione del Rischio ed il collocamento della stessa all'interno dell'organigramma del Fondo, individuando la sua struttura di riporto, incluse le linee di collaborazione e il *reporting* interno;
- i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio della Politica di Gestione dei Rischi;
- le modalità e la periodicità di conduzione della valutazione interna del rischio prevista dall'art. 5-*nonies* del D.lgs. 252/2005. La valutazione interna del rischio è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il Fondo, a cui è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che potrebbe avere un impatto sulla sua capacità di far fronte ai propri obblighi, ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del Fondo;
- le modalità di aggiornamento della Politica di Gestione dei Rischi.

La gestione dei rischi viene realizzata mediante un processo continuo di confronto con la Funzione di Gestione del Rischio che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale/Funzione Finanza, il Collegio dei Sindaci/Funzione di Revisione Interna e le funzioni operative del Fondo. In particolare, coerentemente con le disposizioni del D.lgs. 252/2005, la Funzione di Gestione del Rischio è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi e per assicurare la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo; la stessa presidia l'intero sistema di gestione dei rischi, a supporto delle strutture operative, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione. Infine, gli esiti delle attività condotte dalla Funzione di Gestione del Rischio sono oggetto di riporto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei sindaci, anche nella sua qualità di titolare della Funzione di revisione interna.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Il Fondo applica regole e i principi di remunerazione con l'obiettivo di assicurare l'adozione di sistemi retributivi coerenti con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-*octies* del D.Lgs. n. 252/2005 che impediscano l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo, e alle sue regole, e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari. In particolare, il Fondo considera l'adozione di sistemi di remunerazione coerenti con il principio di sana, prudente ed efficace gestione, evitando incentivi che possano incoraggiare eccessive assunzioni di rischi.

La politica di remunerazione (PDR), che si applica al Fondo stesso ed ai fornitori di servizi che svolgono attività o funzioni esternalizzate, comprese le funzioni fondamentali (salvo che tali fornitori non rientrino nella disciplina delle Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE):

- viene definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari, la stabilità finanziaria, la *performance* del Fondo nel suo complesso e deve sostenere una sua gestione sana, prudente ed efficace;
- prevede misure volte ad evitare i conflitti di interesse, anche in riferimento agli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito;
- è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio a cui è o potrebbe essere esposto il Fondo.

La PDR è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa, nonché nella sua revisione avente cadenza almeno triennale;
- i soggetti ai quali si applica la PDR. In particolare, la stessa riguarda coloro che amministrano effettivamente il Fondo pensione, i componenti dell'Organo di Controllo, coloro che svolgono Funzioni fondamentali, nonché il Direttore Generale;
- la struttura del sistema di remunerazione (*e.g.* componente fissa/variabile, criteri attribuzione, ecc.);
- i presidi adottati dal Fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente

gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo pensione (e.g. gestore delle risorse del Fondo).

Con riferimento all'assetto delineato dal Fondo Ventidue, in linea generale:

- sono a titolo gratuito gli incarichi di Delegato dell'Assemblea dei Delegati e di Consigliere di Amministrazione.

Per i Consiglieri sono comunque previsti dei rimborsi spese nei casi rientranti in quelli stabiliti dal "Regolamento rimborsi spese" del Fondo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2020;

- è previsto un compenso in cifra fissa per il Direttore Generale del Fondo, per i componenti effettivi del Collegio Sindacale – titolari anche della Funzione di Revisione Interna – e per il Titolare della Funzione di Gestione del Rischio – affidata ad un Consigliere di Amministrazione.

In capo ai suddetti soggetti possono essere previsti dei rimborsi spese nei casi rientranti in quelli stabiliti dal "Regolamento rimborsi spese" del Fondo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2020;

- in linea generale, nel conferire incarichi a soggetti esterni predilige la definizione di compensi in misura fissa e a condizioni di mercato.

In considerazione di quanto descritto e data l'assenza di componenti variabili sui compensi degli Organi, delle Funzioni Fondamentali e degli outsourcers, nella definizione della Politica di remunerazione, il Fondo non prende in considerazione elementi connessi a fattori ESG, ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.